

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***“Ragioni commerciali” possono giustificare finanziamenti infruttiferi***

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

### **VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI *TRANSFER PRICING*, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La recente [ordinanza della Cassazione n. 13850/2021](#) offre alcuni **spunti interessanti** in merito all'applicazione della disciplina sui **prezzi di trasferimento** al caso particolare dei **finanziamenti infruttiferi**.

Il caso giunto alla Suprema Corte trae origine dalla circostanza in cui una società italiana aveva finanziato una **società controllata "veicolo" residente all'estero** al fine di acquisire, in via indiretta, una partecipazione di maggioranza nel capitale di una società target estera; l'Amministrazione Finanziaria aveva contestato che **"tale finanziamento doveva necessariamente essere remunerato"**, e non essere **infruttifero di interessi** come invece le parti avevano previsto.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria aveva rilevato che la stessa società italiana **aveva finanziato altre proprie consociate**, sia italiane che estere, applicando in queste circostanze un tasso d'interesse; analogamente, anche il prestito in origine sottoscritto con la società controllata estera chiamata a fungere da veicolo dell'acquisizione prevedeva l'applicazione di un tasso di interesse salvo poi in seguito, mediante una **lettera di variazione delle condizioni**, essere stato azzerato.

Sono due, in modo particolare, gli **spunti di interesse** che si possono trarre dal testo dell'ordinanza in commento.

**Il primo**, consiste nel fatto che la Cassazione cita, nell'ambito del proprio argomentare, il "nuovo" **Rapporto pubblicato dall'Ocse nel febbraio 2020** in materia di implicazioni di **transfer pricing delle transazioni finanziarie**, il quale costituisce il nuovo Capitolo X delle Linee Guida Ocse; la circostanza è senza dubbio particolare, poiché si fa espressa menzione ad un documento pubblicato in **una data ampiamente successiva a quella a cui si riferiscono i fatti**.

Ad onor del vero, la citazione viene compiuta nell'ordinanza per **ribadire il principio** secondo cui, nelle operazioni di finanziamento *intercompany*, la corretta applicazione del **principio di libera concorrenza** è rilevante non soltanto nella **determinazione del valore di mercato dei tassi** di interessi applicati, bensì anche per **valutare se un'operazione di finanziamento** debba essere effettivamente considerata un prestito o, in alternativa, **un apporto di capitale proprio**.

A tale fine, evidenzia la Cassazione, assume rilevanza anche "*l'obbligo di pagare gli interessi*", anche se, richiamando la prassi dell'Agenzia delle Entrate ([circolare 6/E/2016](#)), la Cassazione afferma che questa **riqualificazione del debito** (o di parte di esso) in un apporto di capitale dovrebbe rappresentare nel nostro ordinamento una "*misura eccezionale*".

Il **secondo spunto** interessante che si trae dal documento in esame è il riconoscimento del fatto che non possa escludersi che i **finanziamenti gratuiti infragruppo** "*possano avere cittadinanza nell'ordinamento*", laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza "*sia dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società*" associate.

Si tratta di **un'apertura di tutto pregio**, sebbene agli **effetti pratici** la sua concreta rilevanza deve misurarsi con **l'onere probatorio** che incombe sulla società concedente il prestito, la quale è chiamata a portare l'evidenza delle **valide e apprezzabili ragioni economico-aziendali** che possono legittimamente giustificare, nell'ambito del ruolo svolto nel gruppo, l'erogazione di un finanziamento non oneroso.

La Cassazione termina quindi con l'affermazione del **principio di diritto** secondo cui, in materia di *transfer pricing*, in applicazione del **criterio di riparto dell'onere della prova**, in caso di **finanziamento infragruppo** erogato dalla controllante italiana a una società estera, **l'Amministrazione finanziaria** deve fornire la **prova della transazione ad un tasso d'interesse apparentemente inferiore a quello di mercato**, quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, "*in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso d'interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogati a soggetti con il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata)*"; dall'altra parte, va riconosciuta alla **società contribuente** la possibilità di fornire la **prova contraria**, dimostrando l'aderenza del tasso d'interesse applicato ai tassi di mercato, oppure la possibilità di dimostrare che il "**finanziamento gratuito** è dipeso da "*ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate*".